

DIRETTIVA 34/UE/2013: le novità sui bilanci 2016 introdotte dalla nuova Direttiva contabile e dai nuovi principi

Le principali modifiche agli altri principi contabili

Cagliari, 2 marzo 2017

Dott. Alessandro Fabiano

Dott. Francesco Molinari

PRINCIPALI NOVITA'

OIC 13 RIMANENZE

OIC 14 DISPONIBILITA' LIQUIDE

OIC 17 BILANCIO CONSOLIDATO

OIC 19 DEBITI

OIC 21 PARTECIPAZIONI

OIC 25 IMPOSTE

OIC 26 OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

OIC 28 PATRIMONIO NETTO

OIC 31 FONDI RISCHI E ONERI

OIC 13 rimanenze: trasferimento rischi e benefici

La principale novità è legata al principio della sostanza economica come principio di rilevazione contabile; infatti il d.lgs. 139/2015 ha sostituito il principio della funzione economica con il principio della sostanza economica.

Pertanto, nella nuova versione dell'OIC 13 sono state meglio formulate e chiarite le regole da seguire al momento della rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino:

- quando avviene il **trasferimento dei rischi e dei benefici** connessi al bene acquisito
- precisando poi che il trasferimento dei rischi e dei benefici avviene di solito quando viene trasferito il titolo di proprietà.

In ogni caso si afferma che *“se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici”* e che comunque *“nell’effettuare tale analisi occorre analizzare tutte le clausole contrattuali”*.

OIC 14 Disponibilità liquide: Classificazione del Cash pooling

Precedente versione :

- Nel bilancio delle singole società la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenta un **credito** verso la società che amministra il cash pooling, (OIC 15) mentre i prelevamenti costituiscono un **debito** verso la stessa (OIC 19). Nel bilancio della società che gestisce il cash pooling, le registrazioni sono simmetriche a quelle delle società amministrate.

Nuova versione:

- Il nuovo principio tiene in considerazione **il grado di liquidità** del rapporto di gestione della tesoreria e conseguentemente «i crediti che si generano, se i termini di esigibilità lo consentono, vengono rilevati in un'apposita voce, ai sensi dell'articolo 2423-ter, comma 3, del codice civile, tra le “**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**”, denominata “**Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria**” con indicazione della controparte (ad esempio controllante, controllata). Se i termini di esigibilità a breve termine non sono soddisfatti i crediti sono rilevati nelle Immobilizzazioni finanziarie.»

OIC 17 Bilancio consolidato: soglie

Si innalzano le soglie quantitative al di sotto delle quali **non sussiste l'obbligo**:

Per 2 esercizi consecutivi, 2 limiti tra

Attivi	20.000.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	40.000.000
Dipendenti occupati in media annua	250

Si ricorda che l'obbligo di redazione del consolidato invece inizia a partire dal primo esercizio in cui si superano i limiti.

Sono sempre obbligate al consolidato le società ex art 16 dlgs 39/2010 EIP e gli ESRI (*soggetti sottoposti a regime intermedio*) dell'art.19 bis.

OIC 17 Bilancio consolidato: novità

- L'inserimento del **rendiconto finanziario consolidato**
- L'**eliminazione** dei riferimenti alla **sezione straordinaria** del conto economico
- precisa che, a livello di *best practice*, l'**eliminazione delle partecipazioni** oggetto di consolidamento è effettuata alla **“data di acquisizione del controllo”** in quanto tecnicamente più corretta. Il principio ammette tuttavia l'utilizzo della **“data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento**
- precisa che la **plus/minus della cessione parziale di partecipazione** senza perdita di controllo, va imputata al **conto economico consolidato**;
- Le **azioni proprie della controllante** detenute dalla stessa ed iscritte nel proprio bilancio di esercizio sono rilevate nel consolidato come azioni proprie di gruppo secondo OIC 28, e quindi **imputate a riserva negativa di patrimonio netto**.

OIC 19 Classificazione tra debiti a breve (entro 12 mesi) e a lungo

È fatta con riferimento alla **scadenza contrattuale o legale** tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio.

OIC 19 - Covenants

Nel caso di violazione di una clausola contrattuale (*covenants*) prevista per un debito a lungo termine entro la data di riferimento del bilancio:

- il debito viene classificato come **esigibile entro l'esercizio**,

A meno che, tra la data di chiusura dell'esercizio e prima della data di formazione del bilancio, intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine

Se rilevante, tale evento è illustrato nella **nota integrativa** secondo quanto previsto dall'OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Oic 19 - Eliminazione contabile- inclusione degli elementi di OIC 6



Il debito viene eliminato dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale è estinta per adempimento o altra causa, o è trasferita.

Se in presenza dello stesso debito vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito originario che sia attribuibile a difficoltà finanziarie del debitore - quali **la ristrutturazione del debito** - si procede **all'eliminazione contabile del debito originario e contestuale rilevazione del nuovo**, il cui valore iniziale segue il criterio del costo ammortizzato, ed è soggetto ad attualizzazione.

La differenza tra valore iniziale del nuovo debito e ultimo valore contabile del debito originario costituisce **utile/perdita finanziaria; costi di transazione vanno imputati a utile/perdita dell'eliminazione.**

Se non si procede all'eliminazione contabile del debito, si devono rideterminare i flussi finanziari futuri.

OIC 21 Partecipazioni: novità

La nuova versione dell'OIC 21 recepisce l'introduzione delle novità connesse:

- alle modifiche del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico per introdurre specifiche voci di dettaglio relative ai rapporti intercorsi tra la società e le imprese sottoposte al controllo di controllanti (cd. imprese sorelle); all'eliminazione della sezione straordinaria del conto economico.
- all'inserimento dell'obbligo di iscrizione delle partecipazioni in joint ventures, come partecipazioni in collegate.
- trattamento dei dividendi
- aggiunta appendice A - determinazione del *fair value* ai fini dell'informativa di bilancio

OIC 21 Partecipazioni: dividendi

A partire dalla data di entrata in vigore del nuovo OIC 21 i dividendi da controllate devono essere rilevati nel bilancio della controllante solo a seguito della delibera assembleare di distribuzione della partecipata.

Le società che in passato hanno rilevato i dividendi da controllate nell'esercizio di maturazione, secondo quanto stabilito dal previgente OIC 21.61 (2014), possono applicare le nuove disposizioni retrospettivamente (OIC 21.72).

La società partecipante verifica che a seguito della distribuzione il valore recuperabile della partecipazioni non sia diminuito al punto tale da rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore.

OIC 26: Operazioni in valuta estera

Elementi monetari e non monetari

Si riferiscono e sono correlate alla definizione di poste monetarie e non monetarie, interpretando il disposto dell'art. 2426 c.2 che richiama IAS 21 per la definizione di attività e passività monetaria [elementi monetari]

Elementi monetari - attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future importi determinati o determinabili.

sono convertite al cambio corrente alla chiusura d'esercizio

Elementi non monetari - attività e passività che NON comportano il diritto ad incassare o l'obbligo a pagare a date future; immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni e altri titoli di capitale, rimanenze, anticipi per acquisto e vendita di beni, risconti attivi e passivi.

sono iscritte al cambio storico

OIC 26: riepilogo per voce di bilancio

Voci di bilancio	Cambio da utilizzare
<ul style="list-style-type: none">➤ Disponibilità liquide➤ Crediti (attivi circolante e immobilizzato)➤ Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della percentuale di completamento➤ Titoli di debito (attivo circolante e immobilizzato)➤ Debiti➤ Fondi per rischi ed oneri➤ Conti d'ordine	Cambio a pronti (CORRENTE) di fine esercizio
<ul style="list-style-type: none">➤ Rimanenze di magazzino➤ Lavori in corso su ordinazione valutati con il criterio della commessa completata➤ Partecipazioni (attivo circolante)	Cambio storico Del cambio corrente si tiene conto per la conversione di eventuali flussi finanziari futuri in valuta al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore
<ul style="list-style-type: none">➤ Immobilizzazioni materiali e immateriali➤ Partecipazioni (attivo immobilizzato con valutazione al costo)	Cambio storico Del cambio corrente si tiene conto quando si giudica durevole la riduzione al fine di determinare il valore recuperabile e l'eventuale perdita durevole di valore dell'attività
<ul style="list-style-type: none">➤ Partecipazioni (attivo immobilizzato con valutazione al PN)	Criteri di traduzione del bilancio in valuta (cfr. OIC 17)

OIC 28 Patrimonio netto

Azioni proprie

Le Azioni proprie anziché costituire voce propria dell'attivo, saranno ora iscritte a riduzione diretta del patrimonio: le azioni proprie andranno evidenziate, con segno negativo, in una apposita riserva del patrimonio netto.

Il nuovo OIC 21 è stato epurato dalla trattazione delle azioni proprie, inserite nella nuova voce di patrimonio netto «X riserva negativa per azioni proprie in portafoglio» nell'OIC 28.

OIC 28 Patrimonio netto

Le altre modifiche

- La voce **AVIII- utili perdite portate a nuovo** accoglie sia i risultati netti di esercizi precedenti non distribuiti o non ripianati e le rettifiche derivanti da correzioni di errori di esercizi precedenti e cambiamenti di principi.
- Aggiunta la **AX riserva negativa per azioni proprie** in portafoglio e la **VII- riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi**, che accoglie le variazioni di fair value degli strumenti finanziari

OIC 31 Fondo per rischi e oneri

Requisiti per l'attualizzazione dei fondi oneri



- Eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri.

Tale previsione, applicabile ai soli fondi oneri, è stata prevista come **facoltativa**, proprio perché non in tutti i casi la stima del valore del denaro legato ad un lungo orizzonte temporale è un elemento rilevante.

ANY QUESTIONS?